

Documento superato

Documento di ricerca n. 141

PROCEDURE DI REVISIONE PER LA VERIFICA DEI CONTI ANNUALI SEPARATI PREDIPOSTI DALLE SOCIETA' DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito "AEEG") ha definito con la delibera n. 11 del 18 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni i nuovi obblighi di separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas. Il presente documento ha lo scopo di fornire chiarimenti sul lavoro da svolgere e sulle relazioni di revisione da emettere con riferimento ai conti annuali separati predisposti dalle imprese del settore dell'energia elettrica e del gas.

Il presente documento non si riferisce, pertanto, all'obbligo che le società del settore in oggetto hanno di far sottoporre a revisione contabile i bilanci d'esercizio in forza di specifiche leggi.

Il presente documento aggiorna e sostituisce il Documento di ricerca n. 84.

2. FONTI NORMATIVE

L'AEEG ha approvato in data 18 gennaio 2007 il Testo integrato delle disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile (Unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: Testo integrato o TIU)¹. Il Testo integrato sostituisce le disposizioni di cui alle delibere n. 310 e n. 311 del 21 dicembre 2001 che risultano essere abrogate².

Con delibera n. 253 del 4 ottobre 2007 sono state apportate delle integrazioni al Testo integrato mentre con delibera n. 310 del 10 dicembre 2007 sono stati rettificati alcuni errori materiali riscontrati nella delibera n. 253.

L'articolo 2 della delibera n. 11/07 ne stabilisce l'entrata in vigore in corrispondenza del primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2006 o, eventualmente, dopo il 31 dicembre 2007 per chi avesse fatto richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 3³.

¹ Delibera del 18 gennaio 2007, n. 11.

² L'articolo 6 della delibera stabilisce peraltro che in caso di inefficacia anche parziale del Testo integrato di unbundling, si applichino le disposizioni di cui alle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 del 21 dicembre 2001.

³ L'articolo 3 della delibera prevede che, per le imprese che ne facciano richiesta alla Direzione tariffe, entro e non oltre il 28 febbraio 2007, l'applicazione delle disposizioni di cui alle Parti V e VI del Testo integrato di unbundling, possa essere differita al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2007.

Documento superato

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

3.1 Ambito di applicazione

Le norme contenute nel Testo integrato si applicano ad ogni soggetto:

- a) di diritto italiano che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e/o del settore del gas naturale e/o distribuzione, misura e/o vendita di altri gas a mezzo reti;
- b) di diritto estero che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale in Italia, anche per mezzo di sedi secondarie o di unità locali;
- c) di diritto italiano o estero appartenente ad un gruppo che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che intrattiene rapporti economici o patrimoniali funzionali allo svolgimento delle attività degli esercenti di cui alla lettere a) e b).

L'articolo 4 del Testo integrato individua al comma 4.1 le seguenti attività:

- a) produzione dell'energia elettrica;
- b) trasmissione dell'energia elettrica;
- c) dispacciamento dell'energia elettrica;
- d) distribuzione dell'energia elettrica;
- e) misura dell'energia elettrica;
- f) acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;
- g) vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica;
- h) vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica;
- i) attività elettriche estere;
- j) servizi statistici di cui al DPCM 12 marzo 2002;
- k) coltivazione del gas naturale;
- l) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
- m) stoccaggio del gas naturale;
- n) trasporto del gas naturale;
- o) dispacciamento del gas naturale;
- p) distribuzione del gas naturale;
- q) misura del gas naturale;
- r) acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;
- s) vendita ai clienti finali del gas naturale;
- t) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti;
- u) attività gas estere;
- v) attività diverse da quelle alle lettere da a) ad u)."

3.2 Finalità

La finalità perseguita dall'AEEG è quella di assicurare la rappresentazione della situazione patrimoniale e dei risultati economici delle singole attività come se queste fossero svolte da imprese separate.

L'articolo 2 del Testo integrato evidenzia le finalità della separazione amministrativa e contabile come segue:

Documento superato

“Le regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale hanno la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi:

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b) impedendo discriminazioni nell’accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.”⁴

“Le regole di separazione contabile per tutte le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas hanno la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi:

- a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas;
- b) impedendo discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti.”⁵

4. SEPARAZIONE CONTABILE

4.1 Contenuto oggettivo dell’obbligo informativo

Per quanto riguarda il contenuto dei conti annuali separati l’art. 21.1 del Testo integrato fornisce il dettaglio di schemi ed informativa da predisporre.

“L’ esercente redige i conti annuali comprendenti:

- a) conto economico dell’ esercente, ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- b) conto economico dell’ esercente, ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, con l’ integrale attribuzione alle attività dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- c) conti economici, con indicazione dettagliata delle diverse componenti dei ricavi e dei costi, delle singole attività articolate in comparti, con l’ integrale attribuzione alle attività e ai comparti dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- d) stato patrimoniale dell’ esercente, ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- e) stati patrimoniali, con indicazione dettagliata delle diverse componenti delle attività e delle passività, delle singole attività articolate in comparti, senza attribuzione alle attività e ai comparti dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- f) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti senza attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- g) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti con l’ integrale attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

⁴ Articolo 2.1

⁵ Articolo 2.2

Documento superato

h) nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere⁶”.

4.2 Istruzioni applicative dell’Autorità

In data 1 dicembre 2008 l’AEEG ha emanato un comunicato attraverso il quale sono stati precisati alcuni rilevanti aspetti, in particolare:

- Indicazione dei prospetti da utilizzare per la compilazione dei conti annuali separati;
- Decorrenza dei termini per l’invio degli stessi;
- Istruzioni applicative delle norme di separazione contabile relative al testo integrato di cui all’allegato ed alla delibera n. 11/07 dell’AEEG.

Avuto particolare riguardo alle Istruzioni applicative, si fa presente che esse oltre ad indicare in modo analitico le modalità di predisposizione dei conti annuali separati che devono essere rispettate da parte delle imprese soggette alla disciplina del Testo Integrato, forniscono altresì al par. 8.5⁷ talune specifiche indicazioni del contenuto delle attività che dovranno essere svolte dalle società di revisione.

4.3 Schemi da utilizzare

La nuova normativa prevede l’utilizzo di uno schema unico per i due settori dell’energia elettrica e del gas.

L’articolo 8 della delibera 11/07 dà mandato al Direttore della Direzione tariffe dell’AEEG affinché siano definite:

- istruzioni applicative delle norme in materia di separazione contabile, entro il medesimo termine di cui al punto 7⁸;
- una procedura informatica di acquisizione dei dati di contabilità separata e dei dati numerici rilevanti per i due settori, in tempi compatibili con la trasmissione dei dati relativi al primo esercizio successivo al 31 dicembre 2006.

L’adozione di schemi obbligatori congiuntamente alla pubblicazione di un manuale di istruzioni applicative della separazione contabile ha la finalità di garantire l’omogeneità nella presentazione dei dati. Tali schemi sono stati definiti dalla comunicazione indicata al precedente paragrafo 4.2.

4.4 Compilazione tramite portale

In accordo con le disposizioni dell’articolo 30 del Testo integrato, l’esercente che opera nel settore dell’energia elettrica e del gas invia all’AEEG entro 90 (novanta) giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio (attraverso strumento informatico messo a disposizione da quest’ultima), lo stato patrimoniale e il conto economico ripartiti per attività servizi comuni e funzioni operative condivise, di cui al comma 21.1 lettere a) e d) per la pubblicazione sul sito dell’AEEG, attraverso la modulistica definita dalla Direzione tariffe e resa disponibile sul sito dell’AEEG entro il 30 novembre dell’anno precedente l’esercizio a cui si riferiscono i conti annuali separati.

⁶ da redigere in base a quanto previsto all’Articolo 27

⁷ Il paragrafo 8.5 recita “Il comma 21.2 del Testo integrato di *unbundling* richiede che i conti annuali separati siano sottoposti a revisione contabile. La revisione contabile è effettuata dallo stesso soggetto cui ai sensi di legge è demandato il controllo contabile sulla società il quale è chiamato a fornire tutte le informazioni previste dall’articolo 28. Al soggetto incaricato della revisione dei conti annuali separati è richiesta, tra le altre cose, la verifica della metodologia seguita dall’impresa nella costruzione della separazione contabile e la verifica, anche nella sostanza, dell’attendibilità delle basi dati e delle procedure gestionali utilizzate a tal fine”.

⁸ 30 aprile 2007

Documento superato

Le modalità operative sono state definite nella comunicazione indicata al precedente paragrafo 4.2.

L' esercente che opera congiuntamente nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale può omettere i dati relativi a quest'ultimo settore.

4.5 Riclassifica dati per i soggetti che redigono bilanci d'esercizio secondo IFRS

I conti annuali separati sono redatti tramite l'applicazione dei criteri di valutazione adottati dall'esercente per la redazione del proprio bilancio d'esercizio.

Nel caso di soggetti che predispongono il bilancio in accordo con i principi contabili IAS/IFRS è possibile che vi sia la necessità di procedere a riclassificare i dati di bilancio in conseguenza della diversità degli schemi adottati.

La relazione di revisione sui conti annuali separati deve specificamente contenere informazioni in merito al rispetto delle specifiche procedure necessarie a riclassificare i valori rilevati secondo i principi contabili internazionali secondo gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile.

Le citate Istruzioni operative chiarificano al paragrafo 2.1 le modalità operative delle riclassifiche necessarie

5. SEPARAZIONE FUNZIONALE

5.1 Definizione di separazione funzionale

L'impresa verticalmente integrata conferisce autonomia decisionale ed organizzativa ad ogni attività di cui al comma 7.1 del Testo integrato, attività di seguito dettagliate:

- a) Trasmissione dell'energia elettrica;
- b) Dispacciamento dell'energia elettrica;
- c) Distribuzione dell'energia elettrica;
- d) Misura dell'energia elettrica;
- e) Stoccaggio del gas naturale;
- f) Rigassificazione del gas naturale liquefatto;
- g) Trasporto del gas naturale;
- h) Dispacciamento del gas naturale;
- i) Distribuzione del gas naturale;
- j) Misura del gas naturale.

Le attività di cui al comma 7.1 devono essere separate amministrativamente da tutte le altre attività di cui al comma 4.1 riepilogate al precedente paragrafo 3.1.

5.2. Oggetto della attività di revisione

Sulla base degli approfondimenti svolti sul tema, con il coinvolgimento dell'AEEG, si ritiene che la revisione dei conti annuali separati non si estende in alcun modo a quanto disciplinato nel medesimo Testo Integrato in materia di separazione funzionale.

Documento superato

6. SOGGETTI ABILITATI A SVOLGERE L'ESAME DI CONFORMITÀ DEI CONTI ANNUALI SEPARATI

L'articolo 21.2 del Testo integrato stabilisce che i conti annuali separati sono sottoposti a revisione contabile effettuata dallo stesso soggetto a cui è demandato ai sensi di legge il controllo contabile sulla società.

7. PROCEDURE DI REVISIONE DA SVOLGERE AI FINI DELL'EMISSIONE DELLA RELAZIONE

7.1 Premessa

Il comma 21.2 del Testo Integrato precisa che i conti annuali separati di cui al comma 21.1 devono essere sottoposti a revisione contabile.

La finalità del lavoro in esame è quella di attestare la conformità dei conti annuali separati predisposti dalla società ai criteri previsti dalla Parte V del Testo Integrato approvato dall'AEEG con Delibera n. 11 del 18 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, ed evidenziare eventuali riserve ed eccezioni.

Ne deriva quindi che i conti annuali separati, pur derivando dal bilancio civilistico, sono redatti sulla base di regole specifiche e che non hanno lo scopo di rappresentare la situazione patrimoniale-finanziaria ed economica della società.

Nei paragrafi successivi verranno forniti alcuni richiami agli standard professionali ritenuti applicabili e agli elementi di attenzione per la pianificazione, esecuzione e completamento del lavoro in esame.

7.2 Riferimento ai Principi di revisione applicabili nella fattispecie

In mancanza di norme italiane specifiche in materia, il revisore dovrà fare riferimento ai principi di revisione internazionali ed in particolare all'International Standard on Auditing n. 800 ("The Auditor's Report on Special Purpose Audit Engagements")⁹.

7.3 Lettera di incarico

In virtù di quanto enunciato nel già menzionato comma 21.2, essendo i conti annuali separati sottoposti a revisione contabile direttamente dal soggetto che esercita il controllo contabile ai sensi di legge, la formalizzazione della proposta sull'attività in esame dovrebbe essere inclusa all'interno della lettera di incarico per la revisione del bilancio d'esercizio.

In alternativa, si potrà richiamare all'interno della proposta per l'assegnazione di incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio la necessità di svolgere le verifiche anche sui conti annuali separati ai sensi della Delibera 11/07 dell'AEEG e successive modifiche ed integrazioni, rinviando la formalizzazione di tale attività ad una lettera di incarico specifica e successiva.

In tale circostanza, sarà necessario che il processo di autorizzazione e assegnazione dell'incarico avvenga seguendo le stesse formalità previste per il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio, intestando quindi la proposta al Consiglio di Amministrazione della società per la relativa approvazione, con un successivo passaggio per ratifica in Assemblea dei soci.

⁹ Si ricorda che con i bilanci che avranno inizio a far data dal 15 dicembre 2009 entreranno in vigore il nuovo testo dell'ISA 800, Audits of Special Purpose Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items e l'ISA 805 (Revised and Redrafted), Engagements to Report on Summary Financial Statements.

Documento superato

In ogni caso, la formalizzazione della proposta sull'attività in esame dovrà tenere conto dei seguenti elementi fondamentali:

- Oggetto e natura dell'incarico;
- Indicazione delle direttive standard professionali che verranno utilizzate per lo svolgimento del lavoro e richiamo allo standard di relazione che verrà rilasciata;
- Competenze della predisposizione dei conti annuali separati e limitazione della responsabilità;
- Utilizzo e limitazione alla circolazione della relazione di revisione sui conti annuali separati.

7.4 Materialità

Come per ogni attività di revisione, anche nello svolgimento delle verifiche in oggetto si rende necessario procedere alla definizione della soglia di materialità. La determinazione del livello di materialità avverrà, in accordo con il principio di revisione n. 320 – Il concetto di significatività nella revisione, valutandone l'impatto sia a livello dei conti annuali separati nel loro complesso, sia in relazione a singoli conti separati, classi di operazioni e informazioni.

In base ai livelli di materialità determinati, si effettueranno verifiche campionarie sulla base delle indicazioni del principio di revisione n. 530 – Campionamento di revisione, per ogni voce dei conti annuali separati in misura sufficiente da escludere l'esistenza di errori di importo significativo.

7.5 Procedure di verifica richieste dal TIU

L'articolo 28.1 del testo integrato prevede che: "La relazione del revisore sui conti annuali separati, destinata all'Autorità, deve contenere informazioni in merito:

- a) alla corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale;
- b) alla quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio aziendale;
- c) al rispetto delle specifiche procedure necessarie a riclassificare i valori rilevati secondo i principi contabili internazionali secondo gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile;
- d) al rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e del divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico e all'interno del gruppo societario;
- e) alla correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei *driver* e alla attendibilità dei dati fisici di supporto;
- f) al rispetto da parte dell'esercente dell'obbligo di contenuto minimo delle informazioni della nota di commento ai conti annuali separati;
- g) al rispetto del principio di gerarchia di utilizzo tra le fonti informative ai fini della redazione dei conti annuali separati, di cui al paragrafo 19.6 lettera a) e 20.1, ovvero, nel caso di separazione contabile semplificata, di cui al paragrafo 33.4 lettera a)."

Con riferimento al punto d), compito del revisore è verificare che le transazioni infra-gruppo, e specialmente quelle infra-attività, avvengano sulla base di contratti di servizio di cui la società dovrà fornire tutti gli elementi minimi previsti dalla apposita modulistica predisposta

Documento superato

dall'Autorità, al fine di evitare comportamenti elusivi della concorrenza, applicando, ove possibile, tecniche di benchmark per la ricostruzione del corretto valore di mercato.

Relativamente al punto e), il revisore contabile dovrà verificare la corrispondenza dei driver di ribaltamento utilizzati con quelli previsti dagli allegati 1 e 2 al TIU, nonché la verosimiglianza dei valori riportati.

7.6 Responsabilità dei Conti Annuali separati

Si fa presente che nei documenti emanati dall'AEEG in merito alla compilazione ed invio dei conti annuali separati non viene fatta espressa menzione dei profili di approvazione e responsabilità che devono essere seguiti dalle imprese operanti nei settori Energia Elettrica e Gas.

Ai fini dell'emissione della relazione da parte del revisore si reputa necessario l'ottenimento di una lettera di attestazione secondo le usuali modalità operative. Nell'allegato B al presente documento è riportato un esempio di lettera di attestazione utilizzabile nella fattispecie.

7.7 Eventi successivi

Fra la data di approvazione del bilancio d'esercizio e la redazione dei conti annuali separati, potrebbero insorgere eventi afferenti il periodo in esame, non considerati nel bilancio perché manifestatisi successivamente alla sua approvazione. Il trattamento di eventi successivi di cui il revisore sia venuto a conoscenza dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli azionisti, anche tramite lo svolgimento delle procedure di revisione sui conti annuali separati, deve essere considerato nelle specifiche circostanze tenendo conto delle linee guida generali previste dal par. 1 del principio di revisione n. 560 – Eventi successivi.

8. SEPARAZIONE CONTABILE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO SOCIETARIO

Come definito dall'art. 26.1 del Testo Integrato è fatto obbligo di redigere i conti annuali separati, di cui al comma 21.1, lettere a) e b), sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato redatto ai sensi di legge, all'esercente che: operi in almeno una delle attività di cui al comma 4.1, lettere da a) a u), controlli almeno un esercente operante anch'esso in almeno una di tali attività e che detenga il controllo diretto o indiretto di due o più esercenti che operano individualmente in attività di cui al comma 4.1, lettere da a) a u).

In alternativa alla redazione del bilancio separato consolidato così appena definito, l'esercente ha la facoltà di redigere i conti annuali separati relativi a ciascuna impresa del gruppo operante nei singoli comparti di cui all'Articolo 6, e che forniscono prestazioni rientranti tra quelle riconducibili ai servizi comuni, di cui al comma 5.1 o alle funzioni operative condivise di cui al comma 5.2.

9. RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULL'ESAME DEI CONTI ANNUALI SEPARATI

L'allegato A al presente documento riporta il modello di relazione di revisione sull'esame dei conti annuali separati.

Documento superato

Nel caso in cui i conti annuali separati vengano predisposti su base consolidata, la relazione di revisione dovrà essere conseguentemente modificata.

LUGLIO 2009

Superato

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

Documento superato

Allegato A

[MODELLO DI RELAZIONE CON GIUDIZIO POSITIVO]

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULL'ESAME DEI CONTI ANNUALI SEPARATI PER LE FINALITÀ DELLA DELIBERA DEL 18 GENNAIO 2007, N. 11 DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI¹⁰

Al Consiglio di Amministrazione di
.....

1. In esecuzione dell'incarico conferitoci per le finalità dell'art. 21, comma 21.2 del Testo Integrato approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con Delibera n. 11 del 18 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Testo Integrato"), abbiamo esaminato gli allegati conti annuali separati di (*Nome Società*) per l'esercizio chiuso al....., redatti in base alle disposizioni di cui alla Parte V del menzionato Testo Integrato.

I conti annuali separati derivano dal bilancio d'esercizio di (*Nome Società*) al....., redatto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS adottati dall'Unione Europea [*alle norme di legge*], che è stato da noi assoggettato a revisione contabile a seguito della quale abbiamo emesso (*è stata emessa*) la nostra relazione di revisione datata.....

La responsabilità della redazione dei conti annuali separati compete agli Amministratori della Società. E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio di conformità degli stessi alle disposizioni del Testo Integrato.

2. Il nostro esame è stato svolto secondo i criteri previsti dagli International Standard on Auditing applicabili nella fattispecie e, pertanto, ha comportato l'esame, a campione, delle evidenze probative a supporto dei conti annuali separati e lo svolgimento di quelle procedure di verifica ritenute necessarie nelle circostanze per esprimere un giudizio di conformità delle informazioni presentate nei conti annuali separati ai criteri e modalità previsti dal Testo Integrato. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio di conformità

[In caso di presentazione dei dati comparativi, peraltro, non richiesti dal Testo Integrato: Per il giudizio di conformità relativo ai conti annuali separati, i cui dati sono presentati ai fini comparativi si fa riferimento alla relazione da noi (da altro revisore) emessa in data.....]

3. A nostro giudizio i conti annuali separati di (*Nome Società*) per l'esercizio chiuso al....., identificati nel precedente paragrafo 1., sono stati redatti, in ogni aspetto significativo, in conformità ai criteri previsti dalla Parte V del Testo Integrato approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con Delibera n. 11 del 18 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

¹⁰ La delibera è stata modificata con deliberazioni n. 253/07 del 4 ottobre 2007 (integrazioni) e n. 310/07 del 10 dicembre 2007 (rettifica di errori materiali).

Documento superato

4. Si evidenzia che, in accordo con la normativa di riferimento¹¹, il nostro esame ha comportato, tra l'altro, l'ottenimento di sufficienti evidenze probative in merito a:
- corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio d'esercizio;
 - quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio d'esercizio;
 - rispetto delle specifiche procedure necessarie a riclassificare i valori rilevati secondo i principi contabili internazionali secondo gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile *[da omettere in caso di bilancio redatto secondo le norme di legge]*;
 - rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico e all'interno del gruppo societario;
 - utilizzo di procedure gestionali idonee alla costruzione dei *driver*;
 - rispetto da parte dell'esercente dell'obbligo di contenuto minimo delle informazioni della nota di commento ai conti annuali separati;
 - rispetto del principio di gerarchia di utilizzo tra le fonti informative ai fini della redazione dei conti annuali separati, di cui agli articoli 19.6 lettera a) e 20.1¹² del Testo Integrato.
5. La presente relazione è stata predisposta ai soli fini indicati al precedente paragrafo 1. e, pertanto, non potrà essere utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata richiesta, né potrà essere divulgata a terzi senza il nostro preventivo consenso scritto.

Luogo,Data,.....

Società di revisione

.....
(Socio)

¹¹ Vedi art. 28.1 del TIU

¹² ovvero, nel caso di separazione contabile semplificata, di cui al paragrafo 33.4 lettera a).

Documento superato

Allegato B

[ESEMPIO DI LETTERA DI ATTESTAZIONE]

Spettabile
(Società di revisione)

In relazione all'esame da Voi svolto, ai sensi dell'articolo 21, comma 21.2 del Testo Integrato approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con Delibera n. 11 del 18 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Testo Integrato"), sui conti annuali separati di (Nome Società) per l'esercizio chiuso al....., redatti in base alle disposizioni di cui alla Parte V del menzionato Testo Integrato, che vi consegniamo allegati alla presente debitamente firmati, Vi confermiamo quanto segue.

1. E' nostra la responsabilità di redigere con chiarezza i conti annuali separati in conformità con le disposizioni previste dal Testo Integrato.
2. Vi confermiamo che le operazioni intragruppo e interdivisionali sono state registrate nei conti annuali separati a condizioni di mercato [ovvero i diversi criteri di valutazione sono opportunamente illustrate nella nota di commento].
3. Vi confermiamo che non sono state operate attribuzioni arbitrarie in contrasto con quanto previsto dall'art 28.1 lettera d) del Testo Integrato (divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti).
4. Vi confermiamo che la responsabilità di valutare l'adeguatezza dei sistemi e metodi di ripartizione delle attività e dei costi e ricavi appartiene al Consiglio di Amministrazione. Vi confermiamo altresì che ad oggi, da tali nostre attività, non sono emersi significativi elementi che possano incidere sulla correttezza delle ripartizioni e sulla predisposizione dei conti annuali separati.
5. Le attestazioni da noi rilasciate per la revisione contabile da Voi condotta sul bilancio d'esercizio al..... della....., contenute nella nostra lettera del....., sono integralmente richiamate ai fini della presente attestazione, senza peraltro essere esplicitate nella presente lettera che ne riconferma la loro realtà e veridicità alla data odierna.
6. Nessun fatto od evento rilevante è accaduto dalla data del..... ad oggi gli effetti del quale avrebbero sostanzialmente modificato il risultato ed il patrimonio netto dei conti annuali separati al.....della.....sulla cui base sono stati redatti i conti annuali separati, ulteriori a quelli indicati nelle note di commento.
7. Vi diamo atto che le verifiche da Voi effettuate avevano l'obiettivo di accertare che i conti annuali separati siano stati redatti, in ogni aspetto significativo, in conformità ai criteri previsti dal Testo Integrato.

Direttore Amministrativo

Legale Rappresentante

.....

.....

Luogo,Data,